



## La responsabilità del datore di lavoro nella prevenzione delle condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore

di Luisa Marchesini\*

**Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 18 giugno 2018, n. 16026\*\* -**

D'ANTONIO Pres. - BELLE' Rel. - M.G.F. e A.I. c/ Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (R.F.I.) e di I.N.A.I.L.

**Obbligo generale di sicurezza – Art. 2087 c.c. - Responsabilità civile del datore di lavoro D.lgs. n. 81/2008 - Salute e sicurezza sul lavoro - Rischio elettivo - Infortunio sul lavoro - Autotutela del lavoratore - Modello di sicurezza monosoggettivo e plurisoggettivo**

*In materia di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 cod. civ. ricorre nei casi in cui quest'ultimo non abbia adottato tutte le misure dirette a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, comprese anche le misure volte a prevenire le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori.*

*Conseguentemente, l'ipotesi del rischio elettivo, idonea ad esimere il datore di lavoro dalle sue responsabilità, si verifica solamente nei casi in cui il prestatore di lavoro ponga in essere una condotta personalissima, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e prescindendo da essa; viceversa, la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore non basta a escludere il rapporto concausale tra la responsabilità del datore e l'evento dannoso.*

(Massima a cura dell'autrice)

SOMMARIO: 1. Il caso di specie e la decisione della Corte – 2. L'art 2087 c.c. e l'obbligo generale di sicurezza monosoggettivo – 3. Il modello di sicurezza plurisoggettivo proprio del d.lgs. n. 81/2008 – 4. L'orientamento accolto dalla sentenza in commento in tema di riconoscimento della responsabilità datoriale nella prevenzione delle condizioni di rischio insite nell'attività lavorativa – 5. L'eventuale incidenza dei c.d. obblighi di autotutela del lavoratore sul regime delle responsabilità datoriali – 6. I due diversi orientamenti giurisprudenziali sull'estensione dovere di sicurezza e di vigilanza del datore di lavoro in rapporto con la condotta concausale del lavoratore – 7. Conclusioni.

\* Luisa Marchesini è dottoressa in Giurisprudenza/Specializzanda della SSPL "L. Migliorini" dell'Università degli Studi di Perugia. [luimarchesini@gmail.com](mailto:luimarchesini@gmail.com)

\*\* Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 2018, n. 16026, in <http://olympus.uniurb.it>.

## 1. *Il caso di specie e la decisione della Corte*

Nel caso oggetto di trattazione, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità civile del datore di lavoro per negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore e sull'ipotesi del rischio elettivo nella determinazione dell'infortunio mortale subito dal dipendente, in parte contraddicendo alcuni sui recenti approdi<sup>1</sup>.

In particolare, un lavoratore addetto alle linee ferroviarie risultava vittima di un infortunio mortale sul lavoro a causa di un proprio intervento anticipato sulla linea, effettuato nonostante l'assenza di prassi in tal senso e in violazione dell'orario specifico di intervento fissato dal datore di lavoro mediante un apposito ordine di servizio.

Ciononostante il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell'infortunio mortale occorso al dipendente, poiché, ad avviso della Corte, la consegna al lavoratore, da parte dell'azienda, delle chiavi necessarie all'esecuzione di un'operazione sui cavi elettrici, prima dell'orario di interruzione della circolazione dei treni, non avrebbe corrisposto alle esigenze di salvaguardia prevenzionale imposte dall'art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro, permettendo al lavoratore di porre in essere un comportamento scorretto e pericoloso. Secondo la sentenza in commento, infatti, il datore di lavoro deve, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori<sup>2</sup>, dimostrando di aver adottato tutte le misure di salvaguardia idonee a prevenire eventi infortunistici, anche a causa di comportamenti colposi dei prestatori di lavoro.

Invero, solo in ipotesi del tutto eccezionali, la condotta del dipendente è in grado di «interrompere il nesso di causalità ed esimere il datore di lavoro dalle sue responsabilità»<sup>3</sup>. Esclusivamente a fronte del cd. rischio elettivo – ovvero se il contegno del prestatore di lavoro, in conseguenza del quale si verifica l'infortunio sul lavoro, si lega a scelte individuali motivate da impulsi meramente personali o si caratterizza per una palese abnormità rispetto al fine lavorativo – il comportamento del lavoratore si pone come causa esclusiva dell'evento infortunio, spezzando il nesso causale tra attività lavorativa e danno<sup>4</sup>.

Ebbene, il rischio elettivo – secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame – non si è configurato nel caso di specie, in quanto l'operazione di controllo effettuata dal dipendente non era avulsa dall'esercizio della propria attività lavorativa, anche perché, nell'anticipazione

<sup>1</sup> Di cui si darà ampliamento conto nel prosieguo ed in particolare nel par. 6.

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2013, n. 27127; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4656.

<sup>3</sup> A. DELOGU, P. PASCUCCI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, VII Edizione, Utet giuridica, Milano, 2017, p. 2176.

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2012, n. 2642; Cass. civ., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20221.

temporale dell'intervento tecnico sulla linea ferroviaria da cui è derivato l'infortunio mortale, non sono emersi motivi personali del lavoratore, tali da poter dimostrare l'interruzione del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il verificarsi del danno.

## *2. L'art 2087 c.c. e l'obbligo generale di sicurezza monosoggettivo*

Nel caso sottoposto all'esame della Corte emerge con plastica evidenza il tema dell'estensione dell'obbligo generale di sicurezza e del suo carattere tendenzialmente ampio ed aperto, tanto da arrivare ad implicare l'adozione di misure volte a prevenire qualsiasi negligenza, imprudenza o imperizia dei prestatori di lavoro<sup>5</sup>.

Com'è noto, infatti, il datore di lavoro è il soggetto responsabile della sicurezza negli ambienti di lavoro in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., la quale «ha avuto il merito di istituire nell'ordinamento positivo il c.d. obbligo generale di sicurezza»<sup>6</sup>.

La dottrina ha rimarcato come tale norma costituisca «il cardine di tutto il sistema prevenzionale della tutela della salute nei luoghi di lavoro»<sup>7</sup> nella misura in cui è fatto obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure preventive necessarie a tutelare l'integrità fisica, intesa come possesso del patrimonio anatomico – funzionale, e la personalità morale, riferita agli aspetti relazionali e alla dignità della persona del lavoratore.

Tale norma, in buona sostanza, riveste una «funzione generale di garanzia [...], allo stesso tempo di apertura, integrazione e chiusura del quadro ordinamentale di tutela della sicurezza»<sup>8</sup>.

Alla posizione di vincolo del datore di lavoro corrisponde «il diritto di credito del singolo prestatore, *rectius* la pretesa alla garanzia di un ambiente di lavoro sano ed esente da rischi, entro il quale l'obbligazione possa essere adempiuta senza pregiudizio per l'integrità fisica e morale del debitore di opere»<sup>9</sup>. Pertanto, l'art 2087 cod. civ., grazie al suo carattere di norma “in bianco”, sancisce l'esistenza in capo al datore di lavoro di un «obbligo continuo di adattamento ed aggiornamento degli

---

<sup>5</sup> Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2007, n. 11622; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19559; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5493; Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2013, n. 27127.

<sup>6</sup> G. SANTORO PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 293

<sup>7</sup> G. FERRARO, *il datore di lavoro e l'obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti*, in L. Montuschi (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Giappichelli, 1997, p. 114.

<sup>8</sup> M. RUSCIANO, G. NATULLO, *Ambiente e sicurezza del lavoro*, in F. CARINCI (diretto da) *Diritto del lavoro. Commentario*, VIII, Utet Giuridica, Milano, 2007, p. 81.

<sup>9</sup> L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 56.

standard di prevenzione e dell'obbligo di adottare, anche in mancanza di specifiche misure (normative) di prevenzione, le misure generiche di prudenza e le cautele necessarie a tutelare l'integrità del prestatore di lavoro»<sup>10</sup>.

La violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. determina la responsabilità civile del datore di lavoro, ma concorre anche all'integrazione dell'elemento soggettivo dei reati di evento previsti dal diritto penale generale. Con la precisazione, necessaria, che questo non significa che in capo al datore si riconosca un obbligo assoluto di rispettare «ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno», conseguentemente non si può configurare «la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norma di fonte legale o suggerita dalla tecnica, ma concretamente individuati»<sup>11</sup>.

L'art. 2087 c.c., infatti, delimita l'ampissimo contenuto dell'obbligo di sicurezza sotto un duplice profilo: quantitativo e qualitativo.

Sotto il profilo quantitativo l'art. 2087 c.c. impone l'adozione «sia delle cosiddette misure tipiche (ossia stabilite espressamente da disposizioni di legge), sia delle misure cosiddette atipiche (vale a dire quelle generiche cautele di scienza, prudenza ed esperienza da individuarsi in base ai criteri generali che lo stesso art. 2087 c.c. fissa)»<sup>12</sup>. Mentre, dal punto di vista qualitativo, la norma in questione «richiede che le stesse misure tipiche siano normalmente interpretate, concretamente adottate e costantemente aggiornate in omaggio ai medesimi canoni generali contenuti nella norma del codice»<sup>13</sup>. Quindi, tali misure devono essere individuate in concreto «attraverso una lettura integrata dei tre canoni contenuti nell'art. 2087 c.c.: a) la particolarità del lavoro; b) l'esperienza; c) la tecnica; i quali peraltro sono pedissequamente mutuati nella definizione di prevenzione contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. n.)»<sup>14</sup>.

I tre canoni della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, operano dunque come un insieme. Pertanto, gli atti di prevenzione necessari devono essere diretti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla «particolarità» del lavoro svolto, un concetto che ricomprende al suo interno tutti i rischi e le

<sup>10</sup> Ivi, p. 82.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2007, n. 8710, in «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 2007, 8-9; Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 2004, n. 10510, in «Giurisprudenza civile Massimario», 2004, 6; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 2015, n. 17438, con nota di S. CAPONETTI, *Superlavoro e dovere di sicurezza del lavoratore verso se stesso: un caso estremo che vale l'applicazione del brocardo civilistico volenti non fit iniura*, in «Argomenti di diritto del lavoro», 6/2015; Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 312 con nota di G. CAMERINI POLLIO, *Sul valore del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale in materia di igiene e sicurezza del lavoro*, in «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 1996, 2.

<sup>12</sup> A. DELOGU, voce *Salute e sicurezza sul lavoro*, in «Digesto delle Discipline privatistiche. Sezione commerciale», VIII ed., Utet, Milano, 2017, p. 437.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 438.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 438 e M. LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 13.

nocività specifiche che determinano la pericolosità dell'ambiente di lavoro e dalla lavorazione eseguita; devono essere altresì legati al parametro dell'«esperienza», intesa come conoscenza delle misure e dei rimedi preventivi che, nelle prestazioni eseguite in determinate realtà lavorative, si sono già dimostrate idonee a prevenire danni ai lavoratori; devono conformarsi, infine, al parametro della «tecnica», il quale impegna il datore di lavoro «a rapportarsi alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico»<sup>15</sup>.

In particolare, il canone della tecnica impone al datore di lavoro un «adeguamento dell'apparato preventivo aziendale ai progressi compiuti dall'evoluzione scientifica e dell'innovazione tecnologica, parlandosi in proposito di un vero e proprio principio di massima sicurezza tecnologica»<sup>16</sup>.

Sul principio di massima sicurezza tecnologica si sono confrontati due differenti orientamenti: quello della massima sicurezza tecnologicamente possibile e quello della massima sicurezza ragionevolmente praticabile.

Il primo orientamento tende a descrivere un contenuto aperto dell'obbligazione di sicurezza diretto a garantire maggiori livelli di tutela per i lavoratori, essendo tenuto il datore di lavoro ad adottare tutte quelle misure preventive suggerite dalla scienza più evoluta in un dato momento storico, indipendentemente dalla concreta fattibilità e dal costo economico di queste. Tale interpretazione, però, finisce per assegnare «un'ampia discrezionalità al giudice in una materia così delicata e contrassegnata dai pesanti risvolti penalistici, con il correlato rischio di disorientare il datore di lavoro tenuto all'adempimento, nonché di vanificare l'utilità dell'articolata disciplina speciale dettata in materia preventiva»<sup>17</sup>.

Il secondo orientamento, quello della massima sicurezza tecnologicamente praticabile, invece, ha una portata più limitata «esaurendosi nell'adozione delle cautele generalmente praticate ed acquisite nei diversi settori interessati»<sup>18</sup>. Secondo tale interpretazione il dovere del datore di lavoro ha un contenuto più ristretto, in quanto si esaurisce nell'adozione degli *standard* di sicurezza dei diversi settori e lavorazioni interessati<sup>19</sup>, con la duplice conseguenza, da un lato, di realizzare un bilanciamento tra esigenze di protezione sottese alla normativa di sicurezza ed esigenze economico – produttive perseguite dall'impresa, dall'altro, di contribuire «a un pericoloso abbassamento della soglia di tutela.

È importante evidenziare come, al di là dell'accoglimento dell'una o l'altra interpretazione del principio di massima sicurezza tecnologica, «il datore di lavoro

---

<sup>15</sup> M. LAI, *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 14.

<sup>16</sup> A. DELOGU, voce *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 438, sul punto l'autore precisa che il principio di massima sicurezza tecnologica implica anche l'implementazione di accorgimenti organizzativi, produttivi e procedurali, non essendo necessaria soltanto l'adozione delle innovazioni di carattere prettamente tecnico.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 438.

<sup>18</sup> A. DELOGU, P. PASCUCI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit. pp. 2175-2177.

<sup>19</sup> Cfr. Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312, in «Il Foro italiano», 1997, I, c. 3124.

è tenuto ad adeguarsi alle cautele che i risultati del progresso tecnico pongono a sua disposizione e non viceversa a ricercare e/o sperimentare in proprio più avanzati sistemi di prevenzione»<sup>20</sup>.

Fatta questa breve premessa, è bene rilevare come il modello descritto dall'art. 2087 c.c. delinea un sistema di «carattere monosoggettivo, tutto centrato sulla figura dell'imprenditore (o meglio del datore di lavoro), primo e unico soggetto obbligato»<sup>21</sup>. Su tale figura, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 2087 c.c. ricade la titolarità dell'obbligo di sicurezza «senza che vengano previsti o preconizzati obblighi o coinvolgimenti di altri soggetti»<sup>22</sup>.

### 3. Il modello di sicurezza plurisoggettivo proprio del d.lgs. n. 81/2008

Sebbene l'art. 2087 c.c. continui a rivestire un ruolo centrale nel sistema posto a tutela della salute e sicurezza in azienda, allo stato attuale l'obbligo di sicurezza si fonda su un tessuto normativo particolarmente complesso, al quale concorrono una pluralità di fonti.

In effetti, fonte dell'obbligo di sicurezza è anche la legislazione speciale prevenzionistica, ossia quella normativa di derivazione comunitaria oggi confluita nel d.lgs. n. 81/2008. Rispetto ad essa l'art. 2087 c.c. deve essere inteso come «norma generale»<sup>23</sup> che si pone in rapporto di *genus a species*.

È nella interazione reciproca tra disciplina speciale e norma generale che si ritrova la «corretta configurazione dell'obbligo di sicurezza»; infatti: se da un lato la norma generale orienta «le norme speciali verso la proiezione finalistica

<sup>20</sup>A. DELOGU, P. PASCUCCI, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit. pp. 2175-2177. Altresì cfr. A. DELOGU, voce *Salute e sicurezza sul lavoro*, cit., p. 438 in cui si precisa che dal momento in cui l'art. 2087 c.c. dà luogo ad un'obbligazione, l'individuazione delle cautele preventive dovrà essere parametrata secondo il criterio della diligenza qualificata, ex art. 1776, comma 2 c.c. Pertanto, il buon datore di lavoro, nell'assolvimento del proprio obbligo di sicurezza, dovrà attenersi «alle regole dettate dall'esperienza, dalla prudenza e dalla perizia, garantendo la massima sicurezza possibile, in base ai rimedi disponibili e praticabili, giacché *ad impossibilia nemo tenetur*».

<sup>21</sup>A. PRETEROTI, *Obbligo di sicurezza e ripartizione soggettiva degli adempimenti preventivi alla luce della più recente giurisprudenza*, in «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 2016, p. 830, altresì C. MACALUSO, *Il dovere datoriale e la massima sicurezza possibile*, in «Igiene e Sicurezza del Lavoro - I Corsi», 2018, 3, p. 10.

<sup>22</sup>A. PRETEROTI, *Obbligo di sicurezza e ripartizione*, cit., p. 830.

<sup>23</sup>P. ALBI, *La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto*, in «Diritto della Sicurezza sul Lavoro», 2016, 1, I, p. 85 nonché ID., *Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona*, art. 2087, in P. SCHLESINGER (fondato da), F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 78 ss. Contrariamente v. Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 1988, n. 5048, con nota di V. MARINO, *Sul confine tra inadempimento dell'obbligazione di sicurezza e oggettivazione della responsabilità per danno ai dipendenti*, in «Il Foro italiano», 1988, I, c. 2849; Trib. Bergamo, 5 marzo 1983, con nota di D. CARUSO, *Danno da rapina (al dipendente) e responsabilità della banca*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 1984, IV, p. 102; O. MAZZOTTA, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 535 ss. Infine v. G. SCARTOZZI, *Il datore di lavoro nel settore privato e pubblico*, in M. PERSIANI (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Utet Giuridica, Milano, 2012, p. 143, in cui l'art. 2087 c.c. è definito «clausola generale» posta a criterio di completamento del sistema prevenzionistico, e in collegamento costante con la disciplina generale, che quel sistema integra.

rappresentata dalla tutela della persona»<sup>24</sup>; dall'altro, le norme speciali operano come specificazioni della norma generale e permettono all'art. 2087 c.c. di cogliere le implicazioni concrete della sua funzione prevenzionale. Tanto che, gli obblighi di salute e sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 «costituiscono niente altro che la parcellizzazione del principio o dell'obbligo generale di sicurezza che si ricava dall'art. 2087 c.c.»<sup>25</sup>.

Anche la disciplina speciale affida una serie di estesi obblighi al datore di lavoro (cfr. art. 18 del d.lgs. n. 81/2008) alcuni dei quali sono tra l'altro non delegabili (art. 17 del d.lgs. n. 81/2008), in quanto ontologicamente collegati alla funzione datoriale. Anche se a ben vedere, la non delegabilità non sta a significare l'impossibilità di effettuare, ad esempio, la valutazione del rischio, avvalendosi di altre professionalità, ma significa solo che «qualsiasi eventuale carenza di tale valutazione, comporterà una responsabilità ascrivibile al datore di lavoro»<sup>26</sup>. Il conferimento della stessa delega di funzioni, nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, rispetto al corretto espletamento delle funzioni trasferite<sup>27</sup>.

Al datore di lavoro sono poi affiancati i dirigenti e i preposti, i quali hanno principalmente compiti organizzativi (i primi, cfr. artt. 2, comma 1, lett. *d* e 18 del d.lgs. n. 81/2008) e funzioni di controllo (i secondi, cfr. artt. 2, comma 1, lett. *e* e 19 del d.lgs. n. 81/2008).

Pertanto, il d.lgs. n. 81/2008 considera soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza non soltanto il datore di lavoro, ma anche i dirigenti e i preposti, in quanto «soggetti detentori, a diverso titolo, dei poteri di impartire disposizioni in ordine all'esecuzione ed alla disciplina del lavoro»<sup>28</sup>, nonché gli stessi lavoratori (su cui v. *infra*).

Si è perciò compiuto il passaggio da un sistema prevenzionale monosoggettivo<sup>29</sup>, caratterizzato dalla presenza dell'unica figura dell'imprenditore,

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, pp. 87-88.

<sup>25</sup> A. DELOGU, *L'asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: analisi e prospettive*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2018, 1, II, p. 49.

<sup>26</sup> Cass., pen., sez. I, 24 settembre 1994, n. 10129; Cass., pen., sez. III, 14 giugno 1993, n. 6031.

<sup>27</sup> La delega non muterebbe la struttura degli adempimenti penalmente rilevanti e sul punto si veda A. RUSSO, *Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili*, in M. TIRABOSCHI, L. FANTINI, *Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.lgs. n. 106/09)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 343 ss.

<sup>28</sup> M. PERSIANI, M. LEPORE, *Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*, in ID. (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Utet Giuridica, Milano, 2012, pp. 11-12.

<sup>29</sup> Cfr. A. PRETEROTI, *Obbligo di sicurezza e ripartizione soggettiva degli adempimenti preventivi alla luce della più recente giurisprudenza*, cit.; Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883 con nota di M.L. PELUSI, *La condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore infortunato esclude la responsabilità penale del datore: un superamento del criterio dell'abnormalità?*, in "Diritto delle relazioni industriali", 2017, 3, pp. 857-867.

ad un sistema plurisoggettivo basato ancorato «alla tripartizione di datore di lavoro, dirigenti e preposti, quali soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza»<sup>30</sup>.

Il sistema monosoggettivo delineato dall'art. 2087 c.c., quindi, si va a integrare con il modello plurisoggettivo imposto dal d.lgs. n. 81/2008, attraverso cui introduce un «nuovo paradigma di amministrazione, fondato su un modello di produzione complesso, caratterizzato dalla frammentazione dei centri di imputazione soggettiva degli ambiti produttivi e delle relative responsabilità, oltre che delle stesse sedi in cui l'attività viene svolta e i servizi sono erogati»<sup>31</sup>.

Non a caso un recente orientamento della Corte di Cassazione aveva affermato come, con il d.lgs. n. 81/2008, la normativa antinfortunistica abbia subito un'evoluzione, passando da un modello «iperprotettivo», interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello «collaborativo» in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori<sup>32</sup>.

In questa ottica di idee la Cassazione penale – a differenza di quanto affermato nella sentenza in commento – aveva stabilito che una volta che il datore di lavoro abbia effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non può rispondere delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore<sup>33</sup>.

#### 4. *L'orientamento accolto dalla sentenza in commento in tema di riconoscimento della responsabilità datoriale nella prevenzione delle condizioni di rischio insite nell'attività lavorativa*

Con l'ordinanza n. 16026 del 2018 annotata in questa sede, dunque, la Corte di Cassazione torna, dopo qualche timida apertura in senso diverso di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo<sup>34</sup>, a ribadire l'orientamento tradizionale, secondo cui, in ragione della vasta ampiezza all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., incombe sul datore di lavoro l'obbligo unipersonale di rispettare ogni cautela possibile diretta ad evitare il danno al lavoratore.

A conferma di questa classica impostazione, la Suprema Corte ritiene che la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche nell'eventualità in cui il lavoratore

<sup>30</sup> M. PERSIANI, M. LEPORÉ, *Profilo storico legislativo*, cit., p. 12 secondo l'autore tale passaggio può essere considerato il primo riconoscimento, a livello giuridico, del fatto che la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dipendono anzitutto dall'organizzazione del lavoro e in particolare, da coloro i quali, nel contesto organizzativo, esercitano il potere direttivo, disciplinare e di sorveglianza.

<sup>31</sup> C. MACALUSO, *Il dovere datoriale e la massima sicurezza possibile*, cit., p. 10.

<sup>32</sup> Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883; Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2015, n. 41486; Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 2018, n. 36024; Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2018, n. 50293.

<sup>33</sup> Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883.

<sup>34</sup> Cfr., in particolare, la già citata Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883 e l'altra giurisprudenza menzionata nelle note che precedono.



compia scelte imprudenti, escludendo la responsabilità, e il conseguente obbligo risarcitorio datoriale, nella sola ipotesi in cui il comportamento del lavoratore sia stato assolutamente imprevedibile e tale per cui il datore, con il suo potere-dovere di controllo sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, non avrebbe in alcun modo potuto prevenirlo.

Applicando simili principi alla fattispecie oggetto del giudizio, la Cassazione ha ritenuto che, sebbene l'inopinata decisione del lavoratore di intervenire sui binari prima del tempo stabilito nell'ordine di servizio sia sicuramente caratterizzata da una forma di anomalia, essa non è tale da riuscire di per sé sola a interrompere il nesso causale tra la responsabilità del datore e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore. Ciò proprio perché la consegna anticipata delle chiavi al lavoratore, funzionali all'intervento – ad avviso della Corte – sarebbe comunque un'attività riconducibile al potere – dovere di controllo dell'imprenditore<sup>35</sup> e, dunque, implicherebbe una responsabilità per *culpa in vigilando*.

Pertanto, si riafferma l'idea secondo cui non sia sufficiente per il datore porre in essere le sole misure preventive espressamente previste per legge, ma che a esso si richieda di adottare le «regole di comune prudenza, diligenza ed accortezza, immanenti all'esercizio di ogni attività che rechi un ampio margine di pericolo, e dovendosi rendere sicuro non solo il posto di lavoro in sé o le specifiche mansioni, ma tutto l'ambiente di lavoro, e cioè ogni luogo (anche esterno rispetto alla sede normale di lavoro) in cui può accedere il lavoratore ed avere riguardo anche alle incombenze che vanno oltre a quelle espressamente pattuite»<sup>36</sup>.

La Cassazione con questa sentenza, dunque, rimarca come l'obbligo generale di sicurezza *ex art. 2087 c.c.* ricomprende al suo interno anche misure volta a prevenire i comportamenti anomali o colposi dei lavoratori, cosicché la responsabilità datoriale non può essere esclusa adducendo il rischio *cd. elettivo*, laddove manchi ogni presupposto che possa confermare l'ipotesi di interruzione del nesso causale tra prestazione lavorativa e verificarsi del danno.

##### *5. L'eventuale incidenza dei c.d. obblighi di autotutela del lavoratore sul regime delle responsabilità datoriali*

Rispetto a quanto sin qui osservato può aggiungersi che il d.lgs. n. 81/2008 innova il sistema della sicurezza anche nella «dimensione universalistica nella quale

---

<sup>35</sup> Cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7454, in "Giustizia civile Massimario", 2002; Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5920, in "Giustizia civile Massimario", 2004; Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2013, n. 28564, in "Diritto e giustizia", 2014; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19559, in "Giustizia civile Massimario", 2006; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5493, in "Giustizia civile Massimario", 2006; Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1996, n. 7636, in "Giustizia civile Massimario", 1996.

<sup>36</sup> L. MENGHINI, *L'evoluzione degli strumenti giuridici volti a favorire l'effettività della prevenzione*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2017, 2, I, p. 8.

inquadra il destinatario della tutela, ossia il lavoratore»<sup>37</sup>, il quale viene individuato attraverso una definizione (art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 81/2008) che «si segnala per l'estrema ampiezza», in modo che vi si possano ricondurre «tutti i soggetti che il datore coinvolge funzionalmente nel proprio ambito organizzativo utilizzando le prestazioni lavorative per il perseguimento dei propri scopi»<sup>38</sup>.

Inoltre, il lavoratore così definito non è più semplicemente un soggetto passivo, statico destinatario della tutela, ma viene gravato anche da una serie di specifici obblighi in materia di salute e sicurezza (art. 20 del d.lgs. n. 81/2008), sanzionati tra l'altro anche penalmente (art. 59 del d.lgs. n. 81/2008). In altri termini, il lavoratore riveste un doppio ruolo di soggetto passivo e attivo, poiché non è «più (soltanto) il “creditore di sicurezza”», ma assume «una “quota del debito” di sicurezza del datore»<sup>39</sup>.

La progressiva accentuazione del ruolo del lavoratore come soggetto attivo della sicurezza emerge con chiarezza sol che si legga l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in cui si stabilisce che ogni lavoratore «deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni»<sup>40</sup>. A ciò si aggiunga che al lavoratore esposto al rischio di infortunio o malattia professionale «a causa dell'inosservanza da parte del datore di lavoro delle prescritte misure di sicurezza, è consentito rifiutare la prestazione nell'ambiente pericoloso in via di eccezione di

<sup>37</sup> P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act (nuova edizione aggiornata al 1° novembre 2017)*, Quaderni di Olympus n. 5, Fano, 2017, p. 36.

<sup>38</sup> P. PASCUCCI, A. DELOGU, *La delega per la semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), *Il Jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 107. Cfr., inoltre, A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del Titolo I*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI e G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Ipsoa, Milano, 2010, p. 455 ss. secondo cui la figura del lavoratore «si smarca dalle tipologie contrattuali e guarda lo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, dalla retribuzione, dalla finalità di apprendere un mestiere, un'arte, una professione»

<sup>39</sup> R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2006, 110, p. 195 ss. secondo tale ricostruzione il lavoratore, non collabora semplicemente con il datore di lavoro, ma assume una quota del debito di sicurezza anche se in via residuale rispetto ai principali soggetti obbligati. Altresì cfr. F. BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionali nel nuovo quadro legale*, in L. GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 60 ss.; P. SCIORTINO, *L'autotutela nella sicurezza sul lavoro*, in “Diritto e pratica del lavoro”, 2003, p. 2144. Parzialmente difforme S.P. EMILIANI, *Il dovere di sicurezza del lavoratore verso se stesso alla luce dalla normativa comunitaria*, in “Argomenti di Diritto del lavoro”, 2009, p. 115.

<sup>40</sup> Tale ampia espressione pone il problema di capire se essa comprenda, oltre i colleghi, anche altre persone che si trovano occasionalmente nel luogo di lavoro. Sul punto cfr. M. FRANCO, *La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza nel D.lgs 19 settembre 1994 n. 626 (e successive modificazioni)*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 1996, p. 280; R. DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, cit., p. 174, il quale evidenzia che i timori di un allargamento eccessivo dei soggetti verso i quali il lavoratore si trova obbligato al rispetto del dovere di prendersi cura della sicurezza altrui, sono superati tenendo conto del fatto che l'impegno del lavoratore è sempre limitato alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore medesimo. Pertanto, il lavoratore oltre a prendersi cura della propria sicurezza, dovrà prendersi cura della sicurezza degli altri soggetti la cui tutela della salute e sicurezza rientra nelle tipologie di situazioni che il lavoratore è stato messo in grado di affrontare.

inadempimento»<sup>41</sup>, sottraendosi così alla situazione pregiudizievole, senza rinunciare al rapporto e al relativo reddito. Tale forma di autotutela, in alcuni casi, è prevista addirittura come un dovere del lavoratore, che in difetto potrebbe essere penalmente sanzionabile<sup>42</sup>. Ne discende che la ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore in caso di concorso di colpa non può non tener conto di questi significativi segnali che si possono cogliere nella legislazione speciale.

La questione della c.d. autotutela del lavoratore, in altre parole, induce a domandarsi ulteriormente se il dovere, imposto dal d.lgs. n. 81/2008, di effettiva collaborazione del lavoratore con gli altri attori della sicurezza determini delle conseguenze in ordine al temperamento dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.

Sul punto la dottrina ha rilevato come l'attuale assetto regolativo comporti delle ripercussioni sul coordinamento tra il «debito di sicurezza» del datore di lavoro, nei confronti dei prestatori di lavoro, con il dovere di sicurezza del lavoratore, verso sé stesso<sup>43</sup>.

Invero, come detto il lavoratore diviene, per certi versi, «attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza», ed è obbligato «a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo nell'organizzazione aziendale»<sup>44</sup>.

Va, però, in contrario osservato come l'obbligo di sicurezza del lavoratore sconta in ogni caso dei limiti. Intanto è importante specificare che il legislatore all'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 utilizza l'espressione «ogni lavoratore», per rimarcare «la sola partecipazione individuale dei singoli lavoratori»<sup>45</sup> rispetto al sistema di prevenzione.

Inoltre, il dovere di «prendersi cura» *ex* art. 20, comma 1, muove «dalla preoccupazione di evitare un abbassamento dei livelli di protezione potenzialmente dovuto allo spostamento di una parte del debito di sicurezza del datore di lavoro, ai singoli lavoratori»<sup>46</sup>, senza tuttavia «invertire o scambiare le rispettive posizioni

---

<sup>41</sup> C. LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici*, in "I Working Papers di Olympus", n. 30/2014, p. 30. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2005, n. 9576, in "Diritto delle relazioni industriali", 2006, p. 495; Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2006, n. 11664; Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2012, n. 1401.

<sup>42</sup> A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Tomo II, *Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2011, p. 246.

<sup>43</sup> S.P. EMILIANI, *Il dovere di sicurezza del lavoratore*, cit., p. 104.

<sup>44</sup> M. MARTINELLI, *L'individuazione e la responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro*, in "I Working Papers di Olympus", n. 37, 2014, p. 9.

<sup>45</sup> M. CORRIAS, *Sicurezza e obblighi del lavoratore*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 71. Per ulteriori approfondimenti cfr. O. COLATO, *La partecipazione responsabile dei lavoratori alla sicurezza*, in "Igiene e sicurezza del lavoro", 1997, p. 347.

<sup>46</sup> M. CORRIAS, *Sicurezza e obblighi del lavoratore*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 71. Per ulteriori approfondimenti cfr. V. COTTINELLI, *Obblighi dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza: dall'art 6 del DPR 547 del D.L. 626*, in "Dossier Ambiente", n. 28, 1994, p. 127 ss., in cui afferma che il dovere del lavoratore di prendersi cura della sicurezza sua e degli altri lavoratori non coincide con un generico «appello a prudenza e diligenza».

giuridiche (attive e passive)», tra datore e lavoratore, «né contraddire la regola generale tuttora sancita dall'art. 2087 cod. civ.»<sup>47</sup>. Pertanto, la corretta interpretazione del dovere di effettiva collaborazione del lavoratore con gli altri attori della sicurezza valorizza e aumenta i livelli di protezione, senza che sia però sottratto al datore di lavoro alcuna quota del suo dovere di sicurezza che resta perfettamente integro.

Il riconoscimento in capo al lavoratore di tale ruolo passivo – attivo della sicurezza, pertanto, non esime il datore di lavoro dai suoi doveri di responsabile della sicurezza e salute degli ambienti di lavoro. Persistendo, quindi, anche nel modello preventivo plurisoggettivo «l'assunto secondo cui il datore di lavoro si conferma il primo soggetto obbligato in materia di sicurezza»<sup>48</sup>.

#### 6. I due diversi orientamenti giurisprudenziali sull'estensione dovere di sicurezza e di vigilanza del datore di lavoro in rapporto con la condotta concausale del lavoratore

Cercando di tirare le fila del discorso, è bene ritornare brevemente sull'obbligo generale di sicurezza del datore di lavoro che, come detto, implica che questi sia responsabile dell'infortunio del lavoratore sia quando non adotti le idonee misure protettive, sia quando non accerti che queste misure vengano rispettate da parte del dipendente<sup>49</sup>. In altre parole, il datore di lavoro viene a rivestire una posizione di garanzia che «è estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore»<sup>50</sup>.

Cosicché, tale responsabilità potrà dirsi esclusa solo quando il comportamento del lavoratore si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso, essendo di gravità tale da non poter essere più ricondotto al potere – dovere di controllo dell'imprenditore sulla sicurezza nelle condizioni di lavoro e conseguentemente «si interrompe il nesso causale»<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> P. TULLINI, *Sicurezza sul lavoro: posizione di garanzia del datore e concorso di colpa del lavoratore*, in "Labor Il lavoro nel diritto", 2017, 2, pp. 124-133. Cfr. altresì M. CORRIAS, *Sicurezza e obblighi del lavoratore*, cit., p. 71, secondo cui l'obbligo generale del lavoratore in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro non comporta alcuna «erosione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, ma tende, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, ad attivare uno dei pilastri su cui deve fondarsi il sistema di prevenzione e cioè la partecipazione attiva e responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo»

<sup>48</sup> A. PRETEROTTI, *Obbligo di sicurezza e ripartizione soggettiva degli adempimenti preventivi alla luce della più recente giurisprudenza*, cit., p. 833.

<sup>49</sup> In questo senso, la condotta colposa assumerebbe soltanto l'efficacia di mera occasione «o modalità di produzione dell'evento, sul punto v. I. CAIRO, *Responsabilità civile del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro, rilevanza del cd. rischio elettivo e del concorso colposo del lavoratore*, nota a App. Bologna, sez. III civ., 26 gennaio 2009 in "Argomenti di diritto del lavoro", 2010, 1, II, pp. 264-268. Altresì cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 1999, n. 792, in "Massimario di giurisprudenza del lavoro", 1999, p. 804; Cass. civ., sez. lav., 16 luglio 1998, n. 6993.

<sup>50</sup> C. GUARINIELLO, *Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Ipsoa, Milano, 2014, p. 261.

<sup>51</sup> Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 2014, n. 12046.

Proprio in questo contesto, un più recente orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, appellandosi al modello plurisoggettivo della sicurezza, aveva posto un limite alla responsabilità datoriale rispetto alle condotte imprudenti o imperite del lavoratore. In quest'ottica, al datore non era più attribuito un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore e una volta che avrà adempiuto tutti gli obblighi propri della sua posizione di garante primo della sicurezza, «non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore»<sup>52</sup>.

In altri termini, si era potuta notare più recentemente un'evoluzione delle posizioni della giurisprudenza nella valutazione della responsabilità del datore di lavoro.

In effetti, secondo un primo e più tradizionale orientamento veniva a delinearsi una sorta di «responsabilità oggettiva a carico del datore chiamato sempre a rispondere»<sup>53</sup> salva l'esistenza di sopravvenuti fattori oggettivi quali, ad esempio, il dolo del dipendente o il «rischio elettivo» generato da un comportamento del lavoratore<sup>54</sup>, idonei ad escludere la responsabilità datoriale. Tale orientamento giurisprudenziale portava, conseguentemente, a relegare nell'irrelevanza gli eventuali comportamenti colpevoli del lavoratore, attribuendo a questi ultimi la «mera valenza di concausa o di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento infortunistico, la cui verifica sarebbe stata impedita dall'adozione delle cautele e vigilanze»<sup>55</sup> prescritte.

Un secondo orientamento, che ha preso avvio negli ultimi anni, ha assunto una posizione meno severa nella valutazione della responsabilità datoriale. Invero, «la valenza attribuita dai giudici al comportamento esorbitante del lavoratore sembra oggi differire a seconda» che risulti «o meno violata, nel caso concreto, l'obbligazione di sicurezza da parte dell'imprenditore»<sup>56</sup>. Conseguentemente, solo nell'ipotesi in cui il datore risulti inadempiente rispetto al proprio debito prevenzionale, i presupposti idonei a escludere ogni responsabilità del datore di lavoro per l'evento dannoso coincideranno ancora con il comportamento doloso del prestatore o con il cd. «rischio elettivo» ravvisabile nella condotta dello stesso,<sup>57</sup>.

Viceversa, qualora il datore abbia correttamente osservato l'obbligazione di sicurezza, si tende a ricomprendere estensivamente nel «novero delle condotte del dipendente»<sup>58</sup> atipiche ed eccezionali, idonee a interrompere il nesso causale e ad

---

<sup>52</sup> Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883; Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2015, n. 41486.

<sup>53</sup> Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2018, n. 146, con nota di S. BATTISTELLI, *Sui confini del debito di sicurezza: quale responsabilità del datore di lavoro?*, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2018, 2, p. 254.

<sup>54</sup> Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2004, n. 7328; Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 1999, n. 1331; Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3510.

<sup>55</sup> Cass., 4 febbraio 2014, n. 2455; Cass., 1° luglio 2011, n. 14507.

<sup>56</sup> S. BATTISTELLI, *Sui confini del debito di sicurezza: quale responsabilità del datore di lavoro?*, cit., p. 255.

<sup>57</sup> Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29115; Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2016, n. 7125; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2015, n. 4668; Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2013, n. 536.

<sup>58</sup> S. BATTISTELLI, *Sui confini del debito di sicurezza: quale responsabilità del datore di lavoro?*, cit., p. 255. Per ulteriori approfondimenti cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2016, n. 21389; Cass. civ., sez.

esimere il datore di lavoro dalla responsabilità, tutti quei casi in cui l'evento dannoso si sia realizzato per esclusiva imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore, o per una condotta dello stesso che contravviene alle istruzioni impartitegli o per aver svolto il lavoro assegnatogli in modo difforme da quello richiesto.

Nel caso oggetto di trattazione, dunque, si osserva una nuova inversione di tendenza della Suprema Corte rispetto alle ultime sue prese di posizione, giacché il datore di lavoro viene chiamato a rispondere dell'evento che deriva da una condotta atipica, eccezionale o imprevedibilmente colposa del lavoratore (consistita nell'intervenire sui binari prima del tempo stabilito), senza che si tenga conto di alcun particolare limite alla responsabilità datoriale.

Con tale decisione sembra che la Corte voglia tornare sui propri passi, riconoscendo nuovamente un obbligo assoluto di vigilanza del datore ed evocando quell'immagine, proposta da autorevole dottrina, di un «datore di lavoro che insegue spasmodicamente il lavoratore, attimo dopo attimo, per impedirgli di farsi male»<sup>59</sup>.

## 7. Conclusioni

In conclusione, è indubbio che il d.lgs. n. 81/2008 abbia posto delle solide basi per arricchire il sistema della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro con l'apporto degli «altri soggetti protagonisti del processo produttivo»<sup>60</sup>, diversi dal datore di lavoro, e tra questi soggetti è di fondamentale importanza la nuova posizione dello stesso lavoratore.

Sebbene la responsabilizzazione del lavoratore non comporti alcuna inversione di ruoli, purtuttavia, non si può negare che il cambiamento di paradigma di cui si è fatto portatore il d.lgs. n. 81/2008 debba condurre ad una lettura più equilibrata del sistema degli obblighi e delle responsabilità, che sia altrettanto rispettoso del principio secondo cui la responsabilità del datore in materia di salute e sicurezza *ex art. 2087 c.c.* deve sempre essere una responsabilità per colpa e non possa mai trasbordare verso forme, più o meno velate, di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva.

Per cui è necessario favorire un'interpretazione che consenta di cogliere il giusto bilanciamento tra determinatezza dell'obbligo di sicurezza (e delle fattispecie di reato ad esso connesse *ex art. 25 Cost.*), garanzia della massima sicurezza (in ossequio al combinato disposto degli artt. 32 e 41, comma 2 *Cost.*), natura

---

lav., 11 aprile 2013, n. 8861; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9689; Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 8883.

<sup>59</sup> P. PASCUCCI, *La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme*, in "I Working Papers di Olympus", n. 30/2014, p. 28.

<sup>60</sup> L. MONTUSCHI, *La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana*, in M. BIAGI (a cura di), *Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE*, Maggioli, Rimini, 1991, p. 18 ss.

soggettiva delle responsabilità e coinvolgimento a diverso titolo di altri soggetti, compreso il lavoratore, nell'adempimento dell'obbligo di sicurezza nel contesto della legislazione c.d. speciale (in particolare del d.lgs. n. 81/2008).

### *Abstract*

*La nota a sentenza affronta il controverso tema della responsabilità civile del datore di lavoro in caso di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore. Nel contributo si analizza il passaggio dal modello monosoggettivo di sicurezza, a quello pluri-soggettivo di ripartizione delle competenze in azienda, con particolare attenzione alle figure del datore di lavoro e del lavoratore e al contenuto del loro reciproco dovere di sicurezza, domandosi su come ciò abbia inciso sull'estensione della responsabilità datoriale, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.*

*The note to judgment deals with the controversial issue of the civil liability of the employer in the case of negligence, imprudence or inexperience of the worker. The contribution analyzes the transition from the one-sided security model, to the multi-subjective model of sharing of skills in the company, with particular attention to the figures of the employer and the worker and the content of their mutual duty of security, wondering how this affected on the extension of employer responsibility, also in light of the most recent jurisprudential guidelines.*

### *Parole chiave*

*Responsabilità del datore di lavoro, salute e sicurezza, obbligo di sicurezza, autotutela del lavoratore, modello monosoggettivo di sicurezza, modello pluri-soggettivo di sicurezza*

### *Keywords*

*Responsibility of the employer, health and safety, personal protection, self-protection of the worker, single-person safety model, multi-person safety model*